



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.Ind.it](http://www.Ind.it)  
[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)  
pec: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

### STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 10 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

#### Procedimento 15/A

A.S.D. SALINA (ME) Avverso gara perduta per 0-3, ammenda di € 150,00 e un punto di penalizzazione in classifica – Campionato C5 Serie C2 gara Aciplatani Calcio 1970/Salina del 10/10/2015 - C.U. n. 97 del 14/04/2015.

Con reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, la A.S.D. Salina chiede il rinvio della gara in questione, avendo a suo dire provveduto a tutti gli adempimenti prescritti dal regolamento nel caso di impossibilità a provvedere alla trasferta a causa di avverse condizioni meteo-marine e ritenendo perciò errata la decisione assunta dal Giudice sportivo territoriale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che al reclamo non risulta allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l'invio dei motivi alla controparte.

Tale adempimento, necessario al fine di assicurare il corretto instaurarsi del contraddittorio, è stabilito a pena di inammissibilità dal Codice di Giustizia Sportiva, per il combinato disposto degli artt. 33 n° 5 e 46 n° 5.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa, non versata (€ 130,00).

### **Procedimento 16 /A**

A.S.D. NERO AZZURRA CLUB 100 (PA) avverso perdita gara per 0 - 3 ed inibizione fino al 10/11/2015 del dirigente accompagnatore sig. Giovanni Leone - Campionato Allievi Regionali Gir. "B", Gara Pol. Cei/Nero Azzurra 100 del 26/09/2015 - Comunicato Ufficiale n. 98/sgs 24 del 15/10/2015.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Nero Azzurra 100 impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che la posizione del calciatore Tripi Gaetano deve essere ritenuta regolare in relazione alla circostanza che la stessa è stata inviata telematicamente in data 24/09/2015 unitamente al tesseramento del calciatore sig. Nawanage Don Rilshan Alex che è stato riconosciuto valido e decorrente dalla suddetta data.

Pertanto, continua la reclamante, se il tesseramento del calciatore sig. Gaetano Tripi risulta decorrente solo dal 02/10/2015, dopo un intervento manuale della persona preposta ai controlli, ciò è da attribuire a un mal funzionamento del sistema informatico preposto al tesseramento dei calciatori.

In ragione delle superiori argomentazioni chiede che l'adita Corte voglia ripristinare il risultato conseguito in campo con la conseguenziale revoca della sanzione posta a carico del proprio dirigente.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, ed eseguiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio rileva che dalla schermata dello storico relativo al tesseramento in questione risulta che lo stesso è stato inviato telematicamente in data 24/09/2015.

Che, successivamente al suddetto invio, risulta un secondo invio in data 02/10/2015 confermato dalla convalida e dalla stampa della tessera provvisoria.

Sempre dagli accertamenti effettuati risulta che non è possibile acquisire i motivi che hanno reso necessario il secondo invio (ad es. illeggibilità di un documento) poiché l'attuale software una volta avvenuto un nuovo invio non lascia traccia nella propria memoria della eventuale precedente ostatività.

Tant'è che l'ufficio tesseramenti presso questo Comitato Regionale ha emanato in data 05 novembre 2015 una circolare ove evidenzia tale criticità del sistema ed ha invitato tutti i soggetti interessati a lasciare traccia della movimentazione attraverso la stampa di tutte le comunicazioni medio tempore intervenute.

In ragione di quanto sopra ritiene questa Corte che in assenza di qualsiasi documentazione contraria il tesseramento debba essere ritenuto valido, ai sensi dell'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F., dalla data di deposito (telematico) della prima richiesta di tesseramento che stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento stesso.

Pertanto, per le superiori considerazioni, il calciatore in questione deve essere ritenuto in posizione regolare al momento della partecipazione alla gara in questione,

ragion per cui il proposto gravame deve trovare accoglimento con conseguente ristabilimento del risultato conseguito in campo e revoca della sanzione dell'inibizione a carico del sig. Giovanni Leone

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ristabilisce il risultato conseguito in campo e revoca la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Giovanni Leone.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 17/A**

A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) Avverso inibizione Presidente sig. Domenico Simonetti fino al 25/11/2015 e ammenda di € 200,00 – Campionato Promozione gir. "A" Gara Nuova Sancis/Castellammare Calcio del 18/10/2015 - C.U. n. 106 del 21/04/2015.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, la A.S.D. Nuova Sancis, in persona del Vice Presidente delegato alla firma, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate.

La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che il Presidente sig. Domenico Simonetti non ha minimamente minacciato la terna arbitrale, ma solo protestato vivacemente per l'ingiusta espulsione.

Quanto all'ammenda la Società appellante ritiene che i fatti che l'assistente arbitrale attribuisce nel suo referto ai sostenitori della Nuova Sancis sarebbero, ove verificatisi, da attribuire ai sostenitori della squadra avversaria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i referti dell'arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara si evince che il sig. Domenico Simonetti, allontanato dal direttore di gara perché si portava continuamente fuori dall'area tecnica, continuava a manifestare, "sbraitando", la sua contrarietà all'operato della terna arbitrale fino al termine della gara.

Quanto all'ammenda, l'assistente arbitrale riferisce di essere stato attinto da numerosi sputi in testa, sulla divisa ed alle braccia da diversi sostenitori, alcuni dei quali con indosso la divisa della squadra di casa, in occasione della segnatura da parte della squadra ospite. In ragione di quanto sopra esposto appare evidente come le argomentazioni difensive non trovino riscontro negli atti ufficiali di gara.

Quanto alle sanzioni irrogate dal primo giudice può tuttavia accedersi ad una riduzione della inibizione a carico del Presidente sig. Simonetti, attribuendo al comportamento dello stesso connotati massimamente protestatari, valutabili come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina a tutto il 14 novembre 2015 la sanzione dell'inibizione a carico del Presidente sig. Domenico Simonetti e conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento 18 /A**

A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sigg.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci - Campionato 1^ categoria Gir. "C", Gara Tre Esse Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 106 del 21/10/2015.

La A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo ha tempestivamente ed ritualmente impugnato le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo che quanto indicato dal direttore di gara nel proprio rapporto non corrisponde al vero non avendo i calciatori squalificati posto in essere quanto loro addebitato, circostanze che sarebbero, sempre secondo l'assunto difensivo, documentate da riprese video eseguite dalla rete televisiva "Tele Nebrodi", ragion per cui ne richiede la revoca.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente ad ogni questione di merito, rileva che la reclamante, con autonomo gravame, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativo al risultato gara e pubblicata sul C.U. 116 del 28/10/2015.

Poiché appare opportuno decidere contestualmente entrambi i gravami stante l'evidente connessione degli stessi, rinvia il presente procedimento al giorno 17/11/2015 ore 16,00 al fine di riunire i due appelli.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello rinvia il presente procedimento al giorno 17/11/2015 alle ore 16,00.

### **Procedimento 22 /A**

A.S.D. CITTA' DI CARINI (PA) avverso inibizione fino al 31/12/2019 del dirigente sig. Saverio Privitera; inibizione fino al 15/11/2015 del dirigente sig. Giuseppe Lo Piccolo e squalifica fino al 25/11/2015 dell'allenatore sig. Antonino Cinolauro - Campionato Promozione Gir. "A" Gara Riviera Marmi/Città di Carini del 18/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 106 del 21/10/2015.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Città di Carini impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che per quanto attiene alla posizione del sig Saverio Privitera questi ha effettivamente assunto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara così come lo stesso lo ha spinto "*involontariamente*" ma giammai lo ha colpito con una testata così come riportato in referto. Detta circostanza, sempre secondo l'assunto della reclamante, sarebbe del tutto inverosimile essendo il Privitera molto più alto dell'arbitro.

Per ciò che riguarda il dirigente sig. Giuseppe Lo Piccolo la reclamante nega che questi abbia profferito le frasi riportate dal direttore di gara nel suo referto essendosi, viceversa, limitato solo ad una vibrata protesta.

Infine per ciò che attiene la posizione dell'allenatore sig. Antonino Cinolauro questi, sempre secondo la reclamante, da un lato sarebbe intervenuto per allontanare i propri giocatori che avevano assunto un comportamento protestatario nei confronti

dell'arbitro e dall'altro avrebbe solo rappresentato al direttore di gara che continuando ad arbitrare così come aveva diretto la gara non avrebbe fatto carriera. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) il capo del gravame relativo al sig. Giuseppe Lo Piccolo.

Sempre in via preliminare va rigettata la richiesta di audizione dei soggetti destinatari dei provvedimenti disciplinari in quanto non direttamente reclamanti, così come va rigettata, perché inammissibile, la chiesta prova testimoniale con altro dirigente tesserato per la reclamante in quanto non prevista dalle norme procedurali.

Nel merito esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara rileva che:

All'8' del 2° tempo il sig. Antonino Cinolauro veniva allontanato perché protestava vivacemente nei confronti del direttore di gara contestandone una decisione. Una volta notificatogli l'allontanamento assumeva altresì un comportamento minaccioso tant'è che doveva intervenire il capitano del Città di Carini che lo accompagnava fuori dal terreno.

Al termine della gara, inoltre, i sig.ri Giuseppe Lo Piccolo e Saverio Privitera si avvicinavano all'arbitro, assumendo nei confronti di quest'ultimo un comportamento protestatario e minaccioso. Nel contempo il sig. Giuseppe Privitera dapprima dava una forte spinta al direttore di gara ed in rapida successione lo colpiva con una testata alla mandibola sinistra sì da causargli forte dolore e mal di testa. A seguito di ciò intervenivano i sanitari del 118 presenti nell'impianto sportivo che gli prestavano i primi soccorsi e gli consigliavano di recarsi al più vicino pronto soccorso per ulteriori accertamenti diagnostici.

Rientrato nello spogliatoio il direttore di gara dichiara di avere accusato un ulteriore malessere per cui si è rivolto alla guardia medica dove è stato ulteriormente visitato ed è stato dimesso con una prognosi di giorni 2 s.c., come da certificazione in atti.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le dichiarazioni della reclamante (che ha in parte ammesso, seppur dandone una versione riduttiva, i fatti addebitati ai propri tesserati) non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e che le sanzioni così come inflitte appaiono appena congrue in relazione a quanto posto in essere e non sono, pertanto, suscettibili di alcuna pur minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta per le su espresse motivazioni il proposto gravame.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 23 /A**

A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI (PA) avverso perdita gara per 0-3 ed inibizione fino al 15/11/2015 del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Terranova -

Campionato Giovanissimi Regionali Gir. "B", Gara Renzo Lo Piccolo Terrasini/Pol. Paceco 1976 del 04/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 107/sgs 27 del 22/10/2015

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che la posizione del calciatore Musso Leonardo deve essere ritenuta regolare in relazione alla circostanza che la richiesta di tesseramento è stata inviata telematicamente in data 17/09/2015, unitamente al tesseramento di altri calciatori, la cui posizione è stata riconosciuta valida e decorrente dalla suddetta data.

Pertanto, continua la reclamante, se il tesseramento del calciatore Musso Leonardo risulta decorrente solo dal 08/10/2015, dopo un intervento manuale della persona preposta ai controlli, ciò è da attribuire a un mal funzionamento del sistema informatico preposto al tesseramento dei calciatori.

In ragione delle superiori argomentazioni chiede che l'adita Corte voglia ripristinare il risultato conseguito in campo con la conseguenziale revoca della sanzione posta a carico del proprio dirigente.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, ed eseguiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio rileva che dalla schermata dello storico relativo al tesseramento in questione risulta che lo stesso è stato inviato telematicamente in data 17/09/2015.

Che, successivamente al suddetto invio, risulta un secondo invio in data 08/10/2015 confermato dalla convalida e dalla stampa della tessera provvisoria.

Sempre dagli accertamenti effettuati risulta che non è possibile acquisire i motivi che hanno reso necessario il secondo invio (ad es. illeggibilità di un documento) poiché l'attuale software una volta avvenuto un nuovo invio non lascia traccia nella propria memoria della eventuale precedente ostatività.

Tant'è che l'ufficio tesseramenti presso questo Comitato Regionale ha emanato in data 05 novembre 2015 una circolare ove evidenzia tale criticità del sistema ed ha invitato tutti i soggetti interessati a lasciare traccia della movimentazione attraverso la stampa di tutte le comunicazioni medio tempore intervenute.

In ragione di quanto sopra ritiene questa Corte che in assenza di qualsiasi documentazione contraria il tesseramento debba essere ritenuto valido, ai sensi dell'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F., dalla data di deposito (telematico) della prima richiesta di tesseramento che stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento stesso.

Pertanto, per le superiori considerazioni, il calciatore in questione deve essere ritenuto in posizione regolare al momento della partecipazione alla gara in questione, ragion per cui il proposto gravame deve trovare accoglimento con conseguente ristabilimento del risultato conseguito in campo e revoca della sanzione dell'inibizione a carico del sig. Salvatore Terranova.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ristabilisce il risultato conseguito in campo e revoca la sanzione dell'inibizione a

carico del sig. Salvatore Terranova.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 24 /A**

SPORT CLUB MARSALA 1912 (TP) avverso inibizione fino al 15/11/2015 del dirigente sig. Biondo Giuseppe - Campionato Allievi Regionali Fascia "B", Gara Favara Accademy/Sport Club Marsala 10/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 107/sgs del 22/10/2015

Con appello ritualmente proposto la Sport Club Marsala 1912 impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, l'estraneità del dirigente sanzionato in relazione ai fatti contestati.

Chiede pertanto la reclamante che l'adita Corte voglia revocare la sanzione posta a carico del proprio dirigente.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva la non impugnabilità della inibizione determinata a carico del sig. Biondo Giuseppe, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., in quanto inferiore ad un mese.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge per inammissibilità il proposto appello e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00 (sessantadue/00).

### **Procedimento 25/A**

A.S.D. CITTADELLA F.C. PANTELLERIA (TP) avverso ammenda di € 250,00 e squalifica per tre gare calciatore sig. Simone Petrillo - Campionato Calcio a 5 Serie C2 Gir. "A" Gara Cittadella Pantelleria/Atletico Palermo del 24/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 116 del 28/10/2015.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Cittadella F.C. Pantelleria impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse siano sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti evidenziando che il proprio tesserato si è limitato a tenere solo un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara mentre per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda non corrisponderebbe a vero quanto dichiarato dall'arbitro, circa la mancata assistenza per raggiungere l'aeroporto, in quanto è stato proprio il direttore di gara a rinunciare ad essere accompagnato dalla scrivente Presidente preferendo usufruire del transfer della società ospite.

Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede la rideterminazione delle sanzioni.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente, che a norma dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto il direttore di gara scrive che per l'intera durata dell'incontro i sostenitori del Cittadella Pantelleria hanno tenuto un comportamento offensivo nei suoi confronti, comportamento reiterato al termine della gara quando detti sostenitori si sono posti nello spiazzo tra il campo di gioco e gli spogliatoi.

Inoltre, la squadra del Cittadella Pantelleria al termine della gara si è rifiutata di eseguire il saluto finale.

Infine il sig. Simone Petrillo, che per l'occasione ricopriva il ruolo di capitano, al termine della gara si è recato nello spogliatoio dell'arbitro dove ha assunto un comportamento offensivo nei confronti di quest'ultimo.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione irrogata al calciatore sig. Simone Petrillo è congrua in relazione a quanto dallo stesso commesso ex art. 19 comma 4 lett.a) del C.G.S., aggravata dalla sua funzione di capitano.

Lo stesso vale anche per la sanzione dell'ammenda in quanto la stessa deve ritenersi appena congrua in relazione al reiterato comportamento protestatario tenuto dal pubblico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo € 130,00 non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/11/2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**